



**Provincia
di Biella**

Provincia di Biella

Regolamento per il riversamento alla Provincia di Biella, da parte dei Comuni e/o dei soggetti gestori, del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente applicato alla TARSU/TIA, di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 (T.E.F.A.).

SOMMARIO

- Art. 1 Definizioni**
- Art. 2 Ambito di applicazione**
- Art. 3 Termini e modalità di versamento**
- Art. 4 Rendicontazioni dei versamenti**
- Art. 5 Compensi**
- Art. 6 Rimborsi**
- Art. 7 Obblighi della Provincia**
- Art. 8 Verifiche e controlli**
- Art. 9 Obblighi dei Comuni**
- Art.10 Entrata in vigore**

Articolo 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si definiscono:
 - Per Tributo provinciale il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. N. 504/1992, conosciuto con l'acronimo T.E.F.A.;
 - Per T.A.R.S.U. la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani istituita dai comuni ai sensi dell'articolo 58 e seguenti del D. Lgs. N. 507/1993;
 - Per T.I.A. la Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'art. 49, primo comma, del D. Lgs. N. 22/1997;
 - Per provincia, la Provincia di Biella, con sede in Biella, Via Q. Sella 12;
 - Per comuni, ciascuno dei Comuni della Provincia di Biella, con sede presso le rispettive residenze municipali;
 - Per soggetto gestore, ciascuno dei soggetti cui i comuni affidano la gestione della Tariffa di igiene ambientale;
 - Per soggetti passivi, i comuni ed i soggetti gestori di cui sopra.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il T.E.F.A., per quanto non regolamentato dal D. Lgs. N. 504/1992 e da altre disposizioni di legge, e si applica nel caso in cui i comuni gestiscano la T.A.R.S.U. o la T.I.A. in proprio ovvero tramite soggetto gestore, stabilendo le modalità operative di riversamento alla provincia e relative attività connesse, da parte dei soggetti passivi.

Articolo 3

Termini e modalità di versamento

1. I comuni che gestiscono in proprio la riscossione o i soggetti gestori (esclusi i Concessionari del Servizio Nazionale della Riscossione) dovranno riversare entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare i versamenti effettuati dai singoli contribuenti sui conti correnti postali/bancari intestati ai comuni medesimi o ai soggetti gestori del servizio di riscossione della TARSU/TIA, e risultanti dagli estratti conto postali e bancari fino all'ultimo giorno lavorativo del periodo di riferimento considerato;
2. Verranno considerati tempestivi i versamenti effettuati e pervenuti nella disponibilità di cassa della provincia entro i suddetti termini;
3. I comuni o i soggetti gestori possono rimandare al trimestre successivo il versamento di cui sopra se l'importo da versare alla provincia è inferiore a Euro 100,00 per ogni comune. In questo caso nel versamento del mese successivo tali soggetti terranno conto anche delle somme non versate in precedenza;
4. Nel caso in cui i comuni o i soggetti gestori non rispettino le predette scadenze la provincia provvederà coattivamente al recupero delle somme dovute.

Articolo 4

Rendicontazione dei versamenti

1. Entro il mese successivo all'approvazione del bilancio di previsione i comuni e i soggetti gestori (dettagliato per comune) comunicano alla provincia l'ammontare della previsione relativa al ruolo/elenco TARSU/TIA inserito nel piano finanziario;
2. Entro 30 giorni dalla data di emissione dei ruoli/elenchi i comuni e i soggetti gestori dovranno fornire i dati relativi compilando la modulistica predisposta dalla provincia;
3. Per ogni versamento trimestrale dovrà essere presentato un rendiconto con i dati relativi agli importi riscossi ed al compenso trattenuto per ciascun ruolo/elenco compilando la modulistica predisposta dalla provincia;
4. Entro il 28 febbraio di ogni anno i comuni e i soggetti gestori devono presentare un rendiconto annuale idoneo a verificare la corrispondenza delle somme riversate alla provincia e relative all'anno precedente evidenziando sgravi e rimborsi effettuati a titolo di TEFA sui ruoli/elenchi emessi, compilando la modulistica predisposta dalla provincia;
5. La provincia può chiedere in corso d'anno adeguata documentazione finalizzata all'accertamento delle somme di propria competenza.

Articolo 5

Compensi

La provincia riconosce ai comuni o ai soggetti gestori del servizio di riscossione della TARSU/TIA un compenso complessivo dell'1% sugli importi del tributo ambientale costituito come di seguito riportato e da trattenersi dal versamento alla provincia del tributo stesso:

| | |
|--|--------------|
| commissione riconosciuta dal D.Lgs. 504/92 art. 19 comma 5 a favore dei comuni | 0,30 % |
| Ulteriore compenso quale contributo riconosciuto dalla provincia per le spese di rendicontazione delle somme riversate come TEFA | 0,70% |
| TOTALE | 1,00% |

Articolo 6

Rimborsi

1. I comuni o i soggetti gestori del servizio di riscossione della TARSU/TIA effettuano i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute a titolo di tributo ambientale (TEFA) anticipando le somme necessarie nel caso in cui gli importi erroneamente versati dai contribuenti siano già stati riversati alla provincia;
2. La provincia successivamente alla presentazione del rendiconto annuale di cui all'art. 4 effettua il pagamento ai comuni o ai soggetti gestori delle somme anticipate per conto della provincia (analogamente a quanto avviene con la riscossione tramite i Concessionari del Servizio Nazionale).

Articolo 7

Obblighi della provincia

1. La provincia si impegna a comunicare ai comuni e ai soggetti gestori della TARSU/TIA l'aliquota del tributo ambientale (TEFA) deliberata dalla Giunta entro il 31 dicembre di ogni anno o se diverso entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
2. In caso di mancata comunicazione si applica la misura del tributo ambientale fissata per l'anno precedente così come previsto dal comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 504/92;
3. La provincia si impegna altresì a comunicare ai comuni e ai soggetti gestori il numero di conto corrente di tesoreria ove effettuare i versamenti nonché le sue eventuali variazioni;
4. Sarà obbligo della provincia inoltre predisporre i modelli necessari a riportare i dati richiesti nella presente deliberazione.

Articolo 8

Verifiche e controlli

La provincia può disporre verifiche presso i soggetti passivi entro cinque anni dalla data di riscossione del Tributo ambientale.

Articolo 9

Obblighi dei comuni

I comuni si impegnano a comunicare alla provincia ogni eventuale variazione sulla gestione della TARSU/TIA entro 60 giorni dalle modifiche poste in essere e precisamente:

- ❑ Decisione di passare da TARSU a TIA;
- ❑ Decisione di affidare la gestione della TIA ad un determinato soggetto gestore e l'indicazione dello stesso;
- ❑ Decisione di modificare l'affidamento della gestione della TIA e di passare ad altro soggetto gestore.

Articolo 10

Entrata in vigore

Le modalità di cui al presente regolamento dovranno essere applicate a partire dall'01/01/2010 per i ruoli/elenchi e relativi versamenti emessi o già emessi e non ancora documentati e/o riversati alla provincia.